



COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



I.M.U.

(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

PROGRAMMA PER IL CALCOLO E LA STAMPA DEL MODELLO F24
messo a disposizione dei contribuenti sul sito del Comune
www.comune.sona.vr.it
CALCOLO I.M.U.

UFFICIO TRIBUTI

Orari di apertura al pubblico

lun 10.00-12.30 mart - giov 10.00-12.30 16.00 -18.00

p.muraro@comune.sona.vr.it a.speri@comune.sona.vr.it s.simeone@comune.sona.vr.it
sona.vr@cert.ip-veneto.net

Tel. 045/6091 206-214-251

PRIME INFORMAZIONI
PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO
SCADENZA: 17 GIUGNO 2013

Si sintetizzano di seguito le informazioni per il versamento dell'acconto. Per il saldo si rimanda a disposizioni successive che verranno pubblicizzate sul sito internet del Comune.

RATA ACCONTO 2013 SOSPESA PER:

- **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** (vedere definizioni e limitazioni riportate nella pagina successiva)
- **COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI E SUGLI ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'EX ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI ñ I.A.C.P.**
- **TERRENI AGRICOLI**
- **FABBRICATI RURALI**

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA:

Il possesso (proprietà, usufrutto, diritto di abitazione...) di immobili: quindi fabbricati, terreni e aree edificabili.

ABITAZIONE PRINCIPALE:

- Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ABITAZIONI POSSEDUTE DA ANZIANI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI E DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO: si considerano abitazioni principali, a condizione che non risultino locate.

La sospensione dei pagamenti non si applica alle abitazioni principali di pregio di tipo signorile - categoria catastale A/1, ville, A/8 e castelli A/9.

FABBRICATI DI CATEGORIA D ALLO STATO -

L'imposta sui fabbricati di categoria D calcolata ad aliquota standard dello 7,6 per mille va versata allo Stato.

L'imposta sui fabbricati di categoria D calcolata ad aliquota pari all'incremento comunale del 2012 dello 0,9 per mille va versata al Comune.

Per i fabbricati rurali la rata dell'acconto 2013 è sospesa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO ACCONTO 2013

L'imposta è dovuta nella misura del 50% dell'importo annuo calcolato in base alle aliquote e detrazioni previste per l'anno 2012 e sotto riportate.

VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24

Il versamento IMU si effettua mediante l'utilizzo del modello F24 e dei relativi codici tributo:

Descrizione	Cod tributo quota COMUNE	Cod tributo quota STATO
Abitazione principale e pertinenze	3912 rata acconto sospesa eccetto casi indicati	
Fabbricati rurali ad uso strumentale		3925 rata acconto sospesa
Terreni agricoli	3914 rata acconto sospesa	
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati	3918	
Fabbricati cat. D	3930 imposta aliquota 0,9 per mille	3925 imposta aliquota 7,6 per mille
Interessi da accertamento	3923	
Sanzioni da accertamento	3924	

Si precisa che in caso di **ravvedimento** le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

ALIQUOTE E DETRAZIONI DA UTILIZZARE PER LA RATA DI ACCONTO 2013:

- 4,0 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze.
- 8,5 per mille per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.
- 10,6 per mille per le abitazioni tenute a disposizione (vedere definizione sotto)
- 7,6 per mille per i fabbricati di categoria C1 (negozi)
- 2,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola

ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE: le abitazioni e relative pertinenze non occupate e non condotte per l'intero anno di imposta. Per abitazione non occupata e non condotta si intende il fabbricato ove non risulti alcuna persona residente o domiciliata e per il quale non risulti attiva l'utenza per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e non risultino consumi per le utenze gas-acqua-energia elettrica. Per intero anno di imposta si intende l'anno solare da gennaio a dicembre computando l'intero mese se l'abitazione è tenuta a disposizione per almeno 15 giorni. Non si considerano abitazioni tenute a disposizione gli immobili invenduti posseduti dalle imprese edili.

FABBRICATI INAGIBILI E DI INTERESSE STORICO: Imponibile ridotto del 50% (presentare auto-dichiarazione o perizia...).

CALCOLO DELL'IMPOSTA:

Le aliquote si applicheranno, per i **fabbricati**, sul valore della rendita catastale aumentata del 5% applicando poi i seguenti nuovi moltiplicatori per ottenere l'imponibile:

X 160	per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (escluso la cat. A/10), C/2, C/6 e C/7
X 140	per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C/3, C/4 e C/5
X 80	per i fabbricati della cat. A/10 e D/5
X 65	per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D/5)
X 55	per i fabbricati della cat. C/1

Per le **aree fabbricabili**, l'imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d'uso, ecc.

LA DICHIARAZIONE:

I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IMU devono provvedere entro il **30 giugno** dell'anno successivo alla data della variazione.

Il modello di dichiarazione dovrà essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.